



NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DELLA NIGERIA

Il sistema giuridico nigeriano trae le sue origini dalla tradizione di *Common Law* britannica, in virtù della colonizzazione. La giurisdizione è suddivisa tra *Magistrates' Court*, *State high Court* nonché *Federal High Court*.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento della Nigeria mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare (*precautionary measures*)
2. esecuzione forzata (*enforcement proceeding of promissory note/bill of exchange*)
3. procedimento ordinario (*ordinary procedure*)
4. giudizio sommario (*summary judgment*)
5. procedure di insolvenza (*insolvency or bankruptcy proceedings*)

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il procedimento cautelare si contraddistingue dalla provvisorietà, in quanto il provvedimento verrà sostituito dall'esito del giudizio principale e dalla sussidiarietà, giacché è esclusivamente finalizzato a preservare il diritto che potrebbe essere accertato nelle more del giudizio principale pendente.

Solitamente la misura cautelare assume natura conservativa mediante il sequestro dei beni del titolare.

2. ESECUZIONE FORZATA

Per avviare l'esecuzione forzata è necessario ottenere un provvedimento esecutivo dal Tribunale o un titolo di credito (*promissory note or bill of exchange*).

Il procedimento esecutivo comporta il pignoramento (*attachment*) e la vendita all'asta (*sale by public auction*) dei beni del debitore tramite un ufficiale giudiziario (*sheriff of the court*).

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Il procedimento ordinario rappresenta l'azione giudiziaria principale del sistema. Atto prodromico di tale giudizio è l'invio di una diffida tramite un legale (*demand letter*) indicante un termine per l'adempimento del debitore.

Decorso il suddetto termine, si può avviare il giudizio ordinario presentando l'istanza dinanzi al Tribunale competente e notificandola alla controparte.

La durata del giudizio ordinario varia da 1 anno a 3 anni. Tuttavia, per i crediti superiori ai 100 mln di Naira (241.000 euro ca) è stato introdotto un procedimento più rapido che dura mediamente al massimo 2 anni.

4. GIUDIZIO SOMMARIO

Il creditore può instaurare un giudizio sommario presentando un'istanza presso la *State High Court*, purché il debito non sia stato formalmente contestato dal debitore.

5. PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali *insolvency procedures* sono:

- ***Insolvency proceeding***: è prevista la possibilità per i creditori di presentare presso il Tribunale un'istanza (*petition*) per richiedere lo scioglimento e la liquidazione della ditta debitrice, decorso il termine di 3 settimane dalla messa in mora della stessa.
- ***Bankruptcy proceeding***: i creditori, ove ne ricorrano le condizioni previste ex lege, possono presentare presso il Tribunale competente un'istanza (*petition*) per richiedere una sentenza definitiva di fallimento nei confronti della ditta debitrice.